

La presente deliberazione viene affissa il 20 GIU. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 388 del 17 GIU. 2005

Oggetto: Giudizio: Tribunale di Benevento sig. Rossi Achille ; Tribunale di Benevento- Sez. Airola Sig. Cerreto Luigi - Tribunale di Benevento sig. Gigliotti Luigi Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione Tribunale di BN il sig. Rossi Achille; Tribunale di Benevento- Sez. Airola Sig. Cerreto Luigi; Tribunale di BN il sig. Gigliotti Luigi c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determine nn. 365/ 1/05; 366/ 1/05; 367/ 1/05 si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine nn. 365/ 1/05; 366/ 1/05; 367/ 1/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

• Su relazione del Presidente

• A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determine nn. 365/ 1/05; 366/ 1/05; 367/1/05;; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi il Tribunale di Benevento sig. Rossi Achille ; Tribunale di Benevento- Sez. Airola Sig. Cerreto Luigi - Tribunale di Benevento sig Gigliotti Luigi c/ A.P.;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 508 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

20 GIU. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 20 GIU. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il -7 LUG. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno -7 LUG. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il -7 LUG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per			
<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE	AVVOCATURA	il _____	prot. n. <u>Es. 16023</u>
SETTORE		il _____	prot. n. <u>12.7.05</u>
SETTORE		il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti		il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione		il _____	prot. n. _____

(presso)
5400
23.6.05

Conf. Capigruppo

MANDATO

Avv. MARIELLA PERIFANO
Avv. ORESTE VIOLA

PROVINCIA DI BENEVENTO

27 MAG 2005

TRIBUNALE DI BENEVENTO

12536

ATTO DI CITAZIONE

Perifano

ROSSI ACHILLE nato a Benevento l'8/3/1983 (C.F. : RSS CLL 83C08 A783D) e residente in Ceppaloni alla via S. Croce 5, elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Raguzzini, n. 6, presso lo studio dell'avv. Mariella Perifano che, unitamente all'avv. Oreste Viola, lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto.

PREMESSO

1) che nella notte tra il **31/5/2003 e l'1/6/2003** l'istante, alla guida dell'autovettura Lancia Y 10 1100 Benz, tg. NA/Y56230, di proprietà del sig. Rossi Pasquale, nel mentre percorreva a velocità moderata la S.P. che collega Ceppaloni centro a San Giovanni di Ceppaloni, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale avvenuto con le modalità che di seguito si espongono:

il sig. Rossi Achille percorreva la via Bosco con direzione di marcia località S. Croce - San Giovanni di Ceppaloni allorquando, giunto a circa 200 mt. dal cimitero di S. Giovanni, nell'affrontare una curva destrorsa, usciva fuori dalla sede stradale finendo in una profonda scarpata ove terminava la sua corsa ;

2) che nell'immediatezza del fatto il sig. Rossi Achille, a causa delle gravissime lesioni riportate, della tarda ora e della conformazione dei luoghi non riusciva a dare l'allarme e pertanto l'evento de quo veniva scoperto solo la mattina dopo, allorquando alcuni cittadini di Ceppaloni segnalavano la presenza della predetta Lancia Y nel dirupo alla locale

Vi nomino difensore e procuratore nel procedimento instaurato con il presente atto, nonché per l'atto di precetto e successivi occorrenti, per il procedimento esecutivo, perché anche separatamente mi difendiate e rappresentiate. Mi difenderete e rappresenterete altresì nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase di tutte le procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, sia come ricorrente che come resistente, e in tutte le fasi delle procedure esecutive sino al soddisfo ed alla estinzione, con ampio potere di chiamare in causa. Se di cognizione e se dinanzi al TAR, Vi conferisco espressamente la facoltà di sottoscrivere, in mio nome e conto il ricorso introduttivo del giudizio ed eventuali motivi aggiunti. Espressamente Vi conferisco facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare. Nominerete Avvocati ove lo riteniate a Vostro insindacabile giudizio, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi o in Vostra sostituzione, con gli espressi poteri a Voi Conferiti, nessuno escluso: le relative competenze saranno esclusivamente a mio carico. Il presente mandato Vi conferisco in ogni grado del processo di cognizione, per ogni fase del processo di esecuzione e per ogni eventuale necessaria riassunzione. Ritengo sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo domicilio nel Vostro studio in Benevento, alla via Raguzzini n. 6.

Benevento, 20/5/2005

Rossi Achille
è autentico
f.to avv. ti

MARIELLA PERIFANO
ORESTE VIOLA

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0012472
Oggetto ATTO DI CITAZIONE
Data 27/05/2005
ACHILLE SX STRADALE ROSSI
Dest. Avvocatura Settore

Studio Avvocatura

Prot. n. 3748

Del 20-5-05

Stazione dei CC , i quali, giunti sul posto, verificavano per l'appunto la presenza dell'autovettura e dell'istante che lamentava forti dolori agli arti inferiori . Successivamente intervenivano i Vigili del Fuoco di Benevento che, tramite una gru, provvedevano ad issare la vettura irrimediabilmente danneggiata al livello della carreggiata; sopraggiungeva, inoltre, anche l'ambulanza che conduceva il sig. Rossi Achille all'Ospedale Civile " G. Rummo" di Benevento .

3) che responsabile o corresponsabile del predetto evento è l'Amministrazione Provinciale di Benevento, poiché a carico dell'Ente cui appartiene la strada è posto l'obbligo di tenere la stessa in condizioni tali che non derivi agli utenti, che fanno affidamento sullo stato di apparente e buona transitabilità della stessa, una situazione che costituisca un pericolo.

È pacifico ed unitamente condiviso sia in dottrina che in giurisprudenza che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale, in ordine alla manutenzione di strade aperte al pubblico transito, incontra i limiti derivanti dalla norma primaria e fondamentale del **neminem laedere**, in forza della quale essa è tenuta a far sì che una strada aperta al pubblico transito non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo (in dottrina extra multis *Galli Corso di diritto amministrativo pag.856 Ed. 1996; Bianca Diritto Civile vol.5 pag.635 Ed. 1994; in giurisprudenza extra multis Cass. 18.1.1979 n. 375; Cass. 13.7.1977 n.*

3143; Cass. 3.6.1980 n. 3619; Cass. 24.11.1997 n. 11763; Cass. 16.10.98 n. 10247; **Cass. Sez. III 2963 DEL 29 MARZO 1999**).

E difatti l'intero tratto stradale in esame è carente di segnaletica orizzontale e verticale; le scarpate notevoli a valle della strada, inoltre, l'esistenza di lunghi tratti sprovvisti di protezione, le condizioni climatiche associate con la natura di strada collinare, fanno sì che il percorso risulti assolutamente insidioso.

Insidioso, per la meccanica dei mezzi che sono soggetti ad anomale sollecitazioni strutturali; insidioso, per un normale conduttore, che viene sottoposto alla continua tentazione di cedere al comportamento istintivo (esempio: il cambio di direzione in prossimità di una buca, ecc.), insidioso ancor più in presenza di avverse condizioni atmosferiche .

Tutte le suddette variabili , di fatto, rendono imprevedibili gli effettivi margini di sicurezza di per sè residui.

L'insidia è altresì rappresentata e/o aggravata dalla presenza di una lussureggiante e rigogliosa vegetazione ai lati della sede stradale ed in particolar modo quella di valle, costituente un "muro verde" con poche interruzioni alla soluzione di continuità che cela la vista oltre la sua massa e nasconde la realtà oggettiva di trovarsi su di una strada di collina a mezza costa con notevoli e pericolosissime scarpate.

E' evidente, pertanto, che tale situazione di effettiva insidia e di pericolo occulto, neppure prevedibile, poteva essere eliminata solo con un'adeguata protezione passiva laterale (guard -rail, muretti,

ecc), per cui la responsabilità della convenuta A.P. si rinviene proprio nella non esistenza di opere e manufatti volti allo scopo della tutela della sicurezza.

In conclusione, quindi, " la strada in oggetto è insidiosa ed ingannevole, la realtà oggettiva dello stato di fatto è celata da un insieme di concause che contribuiscono e concorrono al formarsi un alterato senso di sicurezza "

Le suddette considerazioni, tra l'altro, emergono in maniera chiara ed inequivocabile dalla CTP del geom. Massimo Donisi (con relativa aerofotogrammetria, rilievo fotografico, rilievo topografico) asseverata con giuramento in data 12/10/2004 innanzi all'intestato Tribunale che si depositerà unitamente al presente atto al momento dell'iscrizione a ruolo per costituirne parte integrante e sostanziale (**cf. doc. n° 1**);

4) che a cagione del violento impatto il sig. Rossi Achille riportava gravissime lesioni e notevoli danni fisici, così come illustrato nell'allegata CTP del Prof. Dott. Pietro Tarsitano del 10/4/2004 (specialista in medicina legale e delle assicurazioni) ove è ripercorso l'iter clinico dell'istante e che si depositerà unitamente al presente atto al momento dell'iscrizione a ruolo per costituirne parte integrante e sostanziale (**cf. doc. n° 2**).

Difatti, il sig. Rossi Achille veniva trasportato presso il P.S. dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento ove veniva immediatamente ricoverato in rianimazione con diagnosi : " *Sindrome da schiacciamento*

in politrauma ", così come si evince dall'allegato referto dell'1/6/2003
(*cf. doc. n° 3*).

Ivi veniva sottoposto ad indagini cliniche e strumentali che non evidenziavano la presenza di lesioni ossee a carico del tronco e degli arti; subiva applicazione di catetere che dava luogo ad una scarsa quantità di urine scure.

L'esame clinico evidenziava la presenza di aree di anestesia e parestesie agli arti inferiori con presenza di polsi pedii bilateralmente.

Il giorno successivo veniva sottoposto ad intervento chirurgico di fasciotomia agli arti inferiori e, lo stesso giorno, iniziava terapia dialitica per la presenza di un'insufficienza renale. Il 6 giugno 2003 veniva trasferito nella divisione di chirurgia generale per la continuazione del trattamento terapeutico; in tale luogo era oggetto di medicazioni chirurgiche, fisioterapia, e terapia dialitica (*cf. doc. n° 4*).

Il 14 luglio 2003, veniva dimesso in compenso clinico con indicazione di cure riabilitative (*cf. doc. n° 5*).

Successivamente eseguiva controlli periodici sino a tutto il mese di febbraio 2004; in quest'ultima data veniva sottoposto ad esame clinico presso la "Casa di Cura Privata Accreditata S.S.N. ADDOMINALE EUR" in Roma, ove i sanitari diagnosticavano la presenza di una grave lesione di innervazione e di muscolatura ad entrambe le gambe, per cui venivano prospettati interventi di riparazione nervosa e tendinea. Allo stato il paziente riferisce ipersensibilità agli stimoli termici alle

cosce; aree di anestesia dal terzo inferiore della gambe, bilateralmente.

Esame Clinico Obiettivo: Apparatolocomotore

Atteggiamento statico e deambulazione possibili con tutore in ambedue gli arti. Impossibilitata la posizione di accosciamento.

Arto inferiore destro: esiti cicatriziali retraenti sono presenti sulla faccia antero mediale ed antero laterale della gamba. Disturbi vascolari sulla faccia interna della coscia. Flessione del ginocchio possibile sino a 90°. Anchilosi del collo del piede.

Arto inferiore sinistro: esiti cicatriziali retraenti sono presenti sulla faccia antero mediale ed antero laterale della gamba. Disturbi vascolari sulla faccia interna della coscia. Flessione del ginocchio possibile sino a 70°. Anchilosi del collo del piede.

Il predetto consulente, rassegna quindi le conclusioni che di seguito ad litteram si riportano " **Considerazioni medico – legali.**

Come si evince dalla documentazione allegata, il sig. Rossi in occasione del fatto per cui è la presente valutazione di danno riportò un violento politraumatismo con maggior localizzazione agli arti inferiori ove, a seguito del protratto schiacciamento degli stessi, si verificarono gravissime lesioni da innervazione e della muscolatura bilateralmente con conseguita sofferenza multiorgano. Il paziente fu sottoposto a trattamento dialitico, trattamento chirurgico delle lesioni e fisioterapia per diversi mesi. Allo stato la situazione può ritenersi stabilizzata, anche, se in linea del tutto teorica, si possono prevedere

interventi chirurgici per un tentativo di riabilitare gli arti inferiori. La stazione eretta e la deambulazione è possibile solo con l'ausilio di tutori ortopedici, v'è anestesia alle gambe bilateralmente. Ai fini del risarcimento si dovrà prendere in considerazione l'impossibilità ad una autonoma stazione eretta e deambulazione (senza l'ausilio di tutori ortopedici), la presenza della ree di anestesia, la limitazione funzione delle ginocchia, e l'impossibilità all'articolazione del collo del piede bilateralmente. Tutto quanto obbiettivato deve ritenersi permanente in senso medico legale ed è produttivo di un danno biologico da valutarsi con un tasso invalidante dell'OTTANTA per cento. Trattasi di un danno biologico che per la sua gravità ha una ripercussione patrimoniale, almeno in misura di un tasso del CINQUANTA per cento. Sempre ai fini del risarcimento si dovrà riconoscere un periodo d'inabilità temporanea totale di mesi QUATTRO " .

Successivamente il sig. Rossi Achille continuava ininterrottamente a sottoporsi a cure mediche, riabilitative e farmaceutiche anche costose e veniva più volte ricoverato nel reparto di neurologia e psichiatria dell'Azienda Ospedaliera " G. Rummo " di Benevento per forti crisi depressive dovute al suo persistente stato fisico debilitato ed alla incapacità a deambulare (**cf. doc. n° 6**), nonché dal 26/12/2004 nel reparto di ortopedia e traumatologia del predetto nosocomio per un nuovo intervento chirurgico (**cf. doc. n°7**).

Allo stato, quindi, sono ancora necessarie cure, terapie , degenze e forse altri interventi chirurgici .

5) che in virtù del quanto esposto e documentato e di quanto si documenterà ulteriormente in corso di causa il sig. Rossi Achille ha diritto al seguente risarcimento in applicazione dei vigenti criteri di calcolo :

I

- a titolo di inabilità temporanea assoluta (ITT) pari a gg. 120 x € 36,00 al giorno = alla somma di **€ 4.320,00** ;

- a titolo di invalidità permanente e/o danno biologico nella misura dell'80% = alla somma di **€ 471.619,33** ;

- a titolo di danno morale pari ad 1/3 del danno biologico = alla somma di **€ 157.206,44**,

per un totale complessivo di **€ 633.145,77** = oltre interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo o di quella diversa somma che l'adita Giustizia riterrà congrua ed equa e da determinarsi anche a mezzo di espletando CTU medico-legale della quale sin d'ora si chiede l'ammissione .

II

L'evento de quo, inoltre, ha avuto anche notevoli ripercussioni nella sfera patrimoniale del danneggiato, sia sotto il profilo delle ingenti spese mediche sostenute - come si dimostrerà e documenterà in corso di causa - sia sotto il profilo dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica , sia sotto il profilo della perdita di chances e di occasioni di accrescimento del patrimonio, essendo all'istante impedito lo sfruttamento delle sue potenzialità e possibilità personali in relazione

all'ottenimento di ragionevoli e verosimili risultati, nel quadro di prospettive professionali e patrimoniali fondatamente presumibili anche in considerazione della giovane età .

Al riguardo si fa rilevare che in data 19/5/2004 il sig. Rossi Achille è stato dichiarato dai competenti organi " " **invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12 legge 118/71) : 100%** " in virtù delle gravi patologie dalle quali è affetto (**cf. doc. n°8**); inoltre l'istante ha dovuto rinunciare all'arruolamento di volontari in ferma annuale dell'Esercito per l'anno 2003, benchè la sua domanda avesse avuto esito positivo come si evince dalla relativa lettera di arruolamento dell'8/8/2003 (**cf. doc. n° 9**) ed all'arruolamento quale Carabiniere ausiliario per l'anno 2004 , benchè anche quest'altra domanda avesse avuto esito positivo come si evince dalla relativa lettera di arruolamento e dalla conseguente rinuncia (**cf. doc. n°10-11**).

Pertanto si formula espressa richiesta di risarcimento anche di tutti i suddetti danni che saranno determinati e documentati in corso di causa e da quantificarsi anche a mezzo CTU della quale sin d'ora si chiede l'ammissione e/o comunque nella misura che l'adita Giustizia riterrà congrua ed equa .

6) che con racc.a/r n° 124556974436-2 del 5/11/2003 l'istante, tramite l'avv. Mariella Perifano, provvedeva a richiedere alla convenuta A.P. di Benevento il risarcimento di tutti i suddetti danni subiti nel sinistro de quo (**cf. doc. n° 12**). Quest'ultima con nota del

30/8/2004 affermava di non essere tenuta al risarcimento in quanto l'evento si sarebbe verificato per esclusiva colpa e responsabilità del conducente e che lo stesso non poteva ascrivere alla "parziale mancanza della pur dovuta barriera stradale e segnaletica verticale" (cfr. doc. n° 13).

7) che, in virtù di quanto sopra detto, è del tutto evidente che la responsabilità dell'evento de quo non può che ascrivere a responsabilità o quanto meno a corresponsabilità dell'A.P. di Benevento che era tenuta a creare condizioni di sicurezza per la circolazione stradale per non creare agli utenti situazioni di pericolo occulto ed imprevedibile. Difatti, nel tratto di strada in questione, come sopra detto, sarebbe stato doveroso apporre segnaletica ad hoc, nonché adeguate protezioni laterali (guard-rail, muretti), così come del resto ammette la convenuta A.P. di Benevento nella suddetta nota, per cui non si comprende il motivo per il quale la stessa ritiene di essere esente da responsabilità e/o corresponsabilità nella produzione dell'evento per cui è causa.

8) che, in virtù di tutto quanto esposto è intenzione dell'istante agire in giudizio, così come in effetti con il presente atto agisce, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i susposti danni.

Tutto ciò premesso, il sig. ROSSI ACHILLE come sopra dom.to, rappresentato e difeso

C I T A

l' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO in persona del Presidente legale rappresentante p.t. dom.to per la carica in Benevento al Corso Garibaldi – Rocca dei Rettori - a comparire avanti al TRIBUNALE DI BENEVENTO, G.U. a designarsi, all'udienza del giorno **29 settembre 2005**, all'ora di rit,o col prosieguo e nei soliti locali di udienza, con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di gg. 20 prima della suindicata udienza nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. con l'espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere dall'adita Giustizia le seguenti

CONCLUSIONI

1) in via principale: accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per esclusiva colpa e responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per tutti i motivi innanzi esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima, in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i suddetti danni subiti dal sig. Rossi Achille così come sopra determinati , specificati e quantificati e come di seguito si riepone :

- a titolo di inabilità temporanea assoluta (ITT) = **€ 4.320,00 ;**
- a titolo di invalidità permanente e/o danno biologico nella misura dell'80% = **€ 471.619,33 ;**
- a titolo di danno morale = **€ 157.206,44**

per un totale complessivo di € 633.145,77= oltre interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo o al risarcimento di quella diversa e minor somma che l'adita Giustizia riterrà congrua ed equa e da determinarsi anche a mezzo di espletando CTU medico-legale della quale sin d'ora si chiede l'ammissione, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali come sopra intesi da determinarsi anche a mezzo CTU della quale sin d'ora si chiede l'ammissione e/o comunque nella misura che l'adita Giustizia riterrà congrua ed equa .

Il tutto , comunque ed in ogni caso , da contenersi nella somma di € 1.549.400,00= con espressa rinuncia alle somme eventualmente eccedenti che dovessero risultare dall'espletanda istruzione probatoria;

2) in via meramente subordinata: accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per concorrente responsabilità del sig. Rossi Achille e della convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento secondo la percentuale che si accerterà in corso di causa a carico di entrambi e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rappresentante p.t. a quota parte - secondo l'accertata percentuale di responsabilità - del risarcimento di tutti i suesposti danni così come sopra determinati e quantificati e come da determinarsi in corso di causa oltre interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e comunque ed in ogni caso nel suindicato limite di € 1.549.400,00=;

3) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alle spese, diritti, onorari IVA e CPA del presente procedimento on attribuzione ai sottoscritti difensori che dichiarano di averne fatta anticipazione.

Con espressa riserva di integrare, precisare, modificare e/o emendare la domanda sia autonomamente che a seguito delle difese processuali di parte convenuta .

In via istruttoria si chiede sin d'ora ammettersi CTU medico-legale per la determinazione e la quantificazione dei danni fisici, nonché CTU per la determinazione e la quantificazione dei danni patrimoniali subiti dall'istante nel sinistro de quo .

Con espressa riserva di indicare tutti gli ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi necessari, sia autonomamente che a seguito delle difese processuali dei convenuti .

Con riserva di produrre ulteriori documenti .

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad **€ 520.000,00** e pertanto è sottoposta al versamento di un contributo unificato pari ad **€ 1.100,00** .

Benevento, 20 maggio 2005.

Avv. Mariella Perifano



Avv. Oreste Viola



IN ALLEGATO:

- 1) CTP del geom. Massimo Donisi con allegati asseverata con giuramento in data 12/10/2004 ;
- 2) CTP del Prof. Dott. Pietro Tarsitano del 10/4/2004 ;
- 3) referto dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo dell'1/6/2003 ;
- 4) certificazione medica del 5/6/2003 dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo ;
- 5) certificazione medica di dimissione del 14/7/2003 dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo ;
- 6) certificazione medica del reparto di neurologia e psichiatria dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo dell'1/9/2004 ;
- 7) certificazione medica del reparto di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo del 25/1/2005 ;
- 8) verbale della commissione di prima istanza del distretto sanitario n° 17 del 19/5/2004 ;
- 9) lettera di arruolamento in ferma annuale dell'Esercito dell'8/8/2003;
- 10) lettera di arruolamento per carabiniere ausiliario per l'anno 2004 del 22/1/2004 ;
- 11) dichiarazione di rinuncia del 6/2/2004 a firma del sig. Rossi Achille ;
- 12) racc.a/r n° 124556974436-2 del 5/11/2003 diretta all'A.P. di Benevento
- 13) nota di riscontro dell'A.P. di Benevento del 30/8/2004 .

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi innanzi io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'antescritto atto a :

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Benevento al Corso Garibaldi - Rocca dei Rettori (CAP 82100) ivi consegnandone copia mediante plico racc. a.r. spedito

A MANI DI *Spazio Resau*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

27/5/99

TRIBUNALE DI BENEVENTO
V. *FALCO*
Ufficiale Giudiziario (B3)

PROVINCIA DI BENEVENTO
27 MAG 2005
Legale

Tribunale di Benevento – Sez. distaccata di Airola

Atto di Citazione

Il sig. Cerreto Luigi, nato a Caserta il 17/07/78, C.F.:

CRRLGU78L17B963C, residente in Limatola alla via Kennedy,

elettivamente domiciliato in Limatola alla via San Rocco n. 41,

presso lo studio dell'avv. Giuseppe Patierno, suo procuratore

domiciliatario in virtù di procura a margine del presente atto, espone:

1) E' proprietario del motociclo Harley Davidson, tg. AY08396,
giusta copia della carta di circolazione e certificato di proprietà
del 02/03/04, che si producono;

2) L'attore a bordo della sua moto il giorno 23/06/04, alle ore 19,00,

nel percorrere regolarmente la strada provinciale Biancano –

Cantinella, nei pressi della fraz. Biancano del Comune di

Limatola, a causa di una profonda buca, non segnalata e

prevedibile, e del brecciamme presente sulla sede stradale

l'equilibrio uscendo fuori strada. La buca non era evitabile an-

perché in direzione opposta provenivano un camion e varie

autovetture.

3) Al sinistro hanno assistito molte persone, ed immediatamente

sono stati chiamati i Vigili Urbani del Comune di Limatola,

prontamente intervenuti nella persona del Vigile Sacco Vincenzo,

il cui rapporto si produce.

Nomino e costituisco mio
procuratore e difensore per il
presente giudizio, in ogni sua
fase, stato e grado, e nella
conseguente procedura
esecutiva l'avv. Giuseppe
Patierno, al quale conferisco
ogni più ampia facoltà di legge,
ivi compresa quella di
nominare procuratori anche
quali sostituti processuali,
chiamare in causa, intervenire
in giudizio, transigere e
rilasciare quietanza, conciliare,
rinunciare ed accettare rinunce
agli atti.

Eleggo domicilio presso il
suo studio in Limatola alla via
San Rocco, 41.

Cerretto Luigi
È autent. co
avv. Giuseppe Patierno

Provincia di Benevento
AOC: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrate
Nr. Prot. 0012569 Data 30/05/2005
Oggetto ATTO DI CITAZIONE CERRETI
LUIGI
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura

3749

30.5.05

4) A causa del sinistro la motocicletta riportò notevoli danni alla carrozzeria ed alla parte meccanica.

5) In data 15-07-2004, a mezzo di raccomandate A/R, che si producono, indirizzate alla Provincia di Benevento ed alla Compagnia di assicurazione Generali, che copre i rischi di R. C. delle strade della Provincia di Benevento, era richiesto l'accertamento dei danni ed il loro risarcimento.

6) Purtroppo, tutt'oggi né la Provincia di Benevento né le Assicurazioni Generali hanno provveduto al risarcimento dei danni, che ammontano ad euro 5.200,00, rendendo inevitabile la presente azione giudiziaria.

Quanto sopra premesso e ritenuto, il sig. Cerreto Luigi, *ut supra* rapp.to, ass.to e difeso,

cita

la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza IV Novembre, e la Compagnia di assicurazione Generali, con sede legale in Trieste alla Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., davanti al Tribunale di Benevento -- Sez. distaccata di Airola, per l'udienza del giorno 03 ottobre 2005, ore 9, per sentire così provvedere: 1) Condannare, previa dichiarazione della responsabilità della Provincia di Benevento, la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., e la Compagnia di assicurazione Generali, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in solido della somma di euro 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

2) condannarli, altresì, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario, oltre Iva e Cpa come per legge.

3) in via istruttoria, ammettere prova per testi sui capi 2, 3, e 4, che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, preceduti dalla locuzione "vero è che". Si indicano a testi i sigg. ri: Tescione Luigi, res. in Limatola (BN) alla via S. Rocco; Modesto Antonio, res. in Limatola (BN) alla via Case Sparse n. 1; Mazzarella Mario, res. in Canizzo (CE) alla via Rigaretta; agente di P.M. Sacco Vincenzo, via Paradiso Limatola (BN); carrozziere Fusco Giuseppe, res. in Dugenta (BN) alla via Terranzano. Con riserva di eventuale integrazione.

A tali scopi le invita a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire nell'udienza indicata davanti al Giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., con avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c..

Si produce preventivo, foto e documenti richiamati in narrativa.

Limatola, 18/05/2005

avv. Giuseppe Paterno
G. Paterno

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
SEZIONE DISTACCATA DI AIROLA
Ufficio Notifiche

-----*-----
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE


A richiesta di come innanzi, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario, ho notificato copia del presente

atto a : Indirizzo in forma del presidente

residente come in atti mediante spedizione a mezzo
racc. con rr. come per legge.

Airola, 24 MAG. 2005

Luciano Caprio
Uff.le Giud.



Avv. Francesco Luongo
Viale Principe di Napoli, 48
Benevento - Tel. & Fax: 0824/47635
C.F. LUNGOC 72823A783Z P.I. 01217480621
per informazioni@freemil.it

3377
PROVINCIA DI BENEVENTO
31 MAG 2005
Legale

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
ATTO DI CITAZIONE

Per: GIGLIOTTI LUIGI, nato il 09.10.1984 in Benevento, residente
in San Leucio del Sannio (BN), alla Via Rizzi snc, CF:
GGLLGU84R09A783Z, rappresentato e difeso ai fini della presente
procedura dall'Avv. Francesco Luongo e con questi elettivamente
domiciliato presso e nello studio di Benevento al Viale Principe di
Napoli n°48 giusta Procura a margine del presente atto

Avv. Francesco Luongo.....
Vi nomino mio difensore e
procuratore nel procedimento
instaurato con il presente atto
che dichiaro d aver letto e per
l'eventuale appello, nonché per
l'atto di precetto e successivi
occorrenti per il procedimento
esecutivo ed eventuali
opposizioni, perché mi
difendiate e rappresentiate.
Mi difenderete e
rappresenterete, altresì, nella
proposizione di domande
riconvenzionali, in tutti i giudizi
di opposizione, in ogni fase di
tutte le procedure concorsuali
di cui alla Legge Fallimentare,
sia come ricorrente che come
resistente, ed in tutte le fasi
delle procedure esecutive sino
al soddisfo ed all'estinzione, con
ampio potere di chiamare in
causa.

PREMESSO IN FATTO

1. Che in data 09.09.04, alle ore 13:40 circa il sig. Gigliotti Luigi, studente universitario, percorreva a moderata velocità sul proprio motociclo la S.P. n°97, proveniente da San Leucio del Sannio (BN) in direzione della S.S. Appia.
2. Che a causa di una fenditura ubicata sulla carreggiata e correlata presenza di pietrisco, il Gigliotti slittava, perdendo il controllo del proprio mezzo, cadendo e procurandosi gravissime lesioni fisiche con conseguente stato di coma protrattosi sino al 06.10.04.
3. Che a seguito del impatto sull'asfalto, sicuramente violento improvviso ed inaspettato, il conducente riportava lesioni giudicate di gravissima entità.
4. Che l'intervento del sig. Marotti Mario, nel mentre procedeva con il suo veicolo nella stessa direzione di marcia,

Espressamente Vi conferisco
facoltà di conciliare, transigere,
rinunciare ed accettare rinunce
a domande ed atti del giudizio,
desistere da ricorsi per
fallimento, riscuotere,
quietanzare, ritirare atti,
documenti e titoli in ogni sede
giudiziaria, nel mio interesse ed
in mio nome e conto.
Nominerete Avvocati e
Procuratori, ove lo riteniate a
vostro insindacabile giudizio, in
ogni sede giudiziaria, in
aggiunta a Voi le relative
competenze cederanno a mio
esclusivo carico.
Il presente mandato Vi
conferisco per ogni grado del
processo di cognizione, per ogni
fase del processo di esecuzione
e per ogni eventuale necessaria
riassunzione.
Presto inoltre il consenso (ex
D.lgs. n. 196/2003) al
trattamento ed alla
conservazione dei dati personali
al fine di far valere e difendere i
miei diritti in sede giudiziaria
essendomi state rese oralmente
tutte le informazioni di cui
all'art. 13 del D.lgs 196/03
Ritengo sin da ora per ratato e
fermo il Vostro operato.
Riceverete il compenso
professionale secondo le vigenti
tariffe professionali assumendo
i minimi come indrograbili e
secondo la liquidazione del
locale Consiglio dell'Ordine il
cui operato sin da adesso si fa
proprio.
Eleggo domicilio presso il Vs
Studio in Benevento al Viale
Principe di Napoli 48

31 MAG 2005
Luigi Gigliotti
E' autentica
[Signature]

STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LUONGO - VIALE PRINCIPALE DI NAPOLI, 48 - TEL/FAX 0824-47635 - BENEVENTO

Settore Avvocatura
Prot. n. 3883
Del 5-6-05

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0013000 Data 01/06/2005
Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG.
GIGLIOTTI LUIGI
Dest. Avvocatura Settore

tenendosi dietro il Gigliotti, garantiva il primo soccorso allo sfortunato conducente facendo intervenire l'autoambulanza 118, per il trasporto d'urgenza presso l'Ospedale Civile di Benevento "G. Rummo".

5. Che sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di San Leucio del Sannio (BN) i quali redigevano apposito verbale e predisponavano appropriato rilevato planimetrico della strada; contestualmente non venivano rilevate e contestate infrazioni relative al codice della strada, sia in ordine alla regolarità della documentazione del mezzo, sia in ordine al comportamento tenuto dal conducente del veicolo stesso, correlato con la dinamica del sinistro (Cfr. All n. 2 Perizia Tecnica Giurata del P.A. Guido Iorio Appendice n. 3).
6. Che l'infortunato privo di sensi era trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento;
7. Che giunto all'Ospedale Rummo di Benevento, veniva ricoverato in sala Rianimazione e successivamente presso l'U.O.C. di Neurochirurgia, dove gli veniva riscontrato e refertato un "TRAUMA CRANICO - CON PROGNOSI RISERVATA" con n. 3 interventi per edema cerebrale diffuso causato da lacerazioni cerebrali e postumi chirurgici protrattisi sino al 18.02.05 (Cfr. All n. 1 Copia referto A. O. Rummo di Benevento n. 39063 del 09.09.04 e copia certificazione A.O. Rummo UOC Neurochirurgia).
8. Che il ciclomotore a seguito dell'impatto riportava danni, causati da scarrocciamento sull'asfalto, segno manifesto ed incontrovertibile che la velocità tenuta dal conducente doveva essere sicuramente moderata, ed in ogni caso

adeguata allo stato dei luoghi (Cfr. All n. 2 Perizia Tecnica Giurata del P.A. Guido Iorio)

9. Che come si evince, anche dai rilievi fotografici allegati (Cfr. All n. 2 foto da n° 01-24 in Perizia Tecnica Giurata del p.a. Guido Iorio), a tutt'oggi nonostante gli esigui interventi effettuati per la copertura delle buche presenti sul tratto viario relativo all'evento infortunistico, persiste la pericolosa presenza di brecciolino, ghiaia, sabbia ed altri detriti a scapito della buona aderenza, che invece dovrebbe assicurare una normale superficie viaria ai veicoli posti in circolazione.
10. Che le deformazioni del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro e la mancanza di complanarità, sia trasversale che longitudinale, favorisce quindi, l'inevitabile accumulo diffuso sull'asfalto di ghiaia costituendo serio pericolo ed insidia per i veicoli marcianti, in modo particolare per i mezzi a due ruote, essendo per le ragioni già menzionate, non visibili e quindi non prevedibili.
11. Che quanto sopra descritto, trova piena conferma nei rilievi fatti dai Carabinieri della locale stazione, intervenuti post-sinistro, i quali a corredo del verbale d'intervento, hanno allegati particolareggiato rilievo planimetrico e fascicolo fotografico che illustra il luogo teatro del sinistro, ponendo in risalto il marcato stato di degrado di detto luogo (Cfr. foto n° 01-06 Carabinieri di San Leucio in All. n. 2 Perizia Tecnica Giurata del p.a. Guido Iorio Appendice n. 2);
12. Che gli stessi militi intervenuti, infatti, nel rilevato planimetrico restituiscono il punto corrispondente alla caduta del sig. Gigliotti,

raffigurando la diffusa presenza di ghiaia ed a valle la imprevedibile ed inevitabile fenditura dell'asfalto, elementi che hanno concorso a neutralizzare il controllo di guida del mezzo da parte del conducente.

13. Che la strada dove si è verificato l'evento costituisce una arteria interna di collegamento, che da San Leucio del Sannio (BN) conduce sulla S.S. n. 7 Appia, e pur essendo configurata come Strada Provinciale Extraurbana non possiede quelle tipiche caratteristiche di sicurezza, garanzia per gli utenti della strada, prescritte sia dal Nuovo Codice della Strada (Titolo II° capo I° artt. 13-14-15) che dal relativo Regolamento di Esecuzione (Titolo II° capo I°).
14. Che in essa risulta totalmente assente la necessaria segnaletica orizzontale e verticale, mentre la superficie viaria sul luogo del sinistro è notevolmente deformata/alterata, non sicuramente adeguata e/o confacente ai requisiti tecnici di sicurezza che le norme/regolamenti della circolazione stradale impongono a tutela degli utenti automobilisti.
15. Che con racc. a.r. del 08.10.04 lo scrivente Procuratore costituiva in mora l'Ente Provincia richiedendo il risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attore. (Cfr All. n. 4 copia racc. a.r. del 08.10.04).
16. Che con nota n. prot. 0009188 del 21.10.04 la convenuta informava lo scrivente Procuratore di aver trasmesso il carteggio alla Assicurazioni Generali spa cui lo stesso avrebbe dovuto rivolgersi agendo in nome e per conto della provincia in relazione al sinistro de quo (Cfr. All n. 5 copia nota Provincia del 21.10.04).

17. Che con racc. a.r. del 19.01.05 il sottoscritto Procuratore sollecitava la compagnia assicurativa alla definizione della pratica ed al conseguente risarcimento del danno (Cfr. All n. 6 copia racc. a.r. del 19.01.05).

18. Che nulla seguiva ai predetti solleciti, venendo costretto l'attore alla presente azione ai fini del ristoro dei gravissimi e permanenti danni subiti e subendi e correlate sindrome post-traumatiche ad oggi persistenti quali: cefalea cronica quotidiana, sindrome depressiva medio-grave, disturbi cognitivi, crisi epilettiche parziali semplici e complesse danno cicatriziale multiplo con pregiudizio estetico di grado importante (III classe).

SI OSSERVA IN DIRITTO

1) SULLA RESPONSABILITA' EX ART. 2043 C.C. DELL'ENTE PROVINCIA

DI BENEVENTO

Nel caso di specie si configura, in capo all'Ente Provincia di Benevento, una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per i danni cagionati al sig. Gigliotti Luigi dall'omessa e/o cattiva manutenzione della S.P. n°97. E' infatti principio pacifico che la P.A. durante l'esercizio del suo potere discrezionale di manutenzione delle opere pubbliche e delle strade, incontra i limiti derivanti dalle norme regolamentari e tecniche, oltre che, in particolare, dalla norma fondamentale dell'art. 2043 c.c. in applicazione della quale è tenuta a far sì che l'opera pubblica - ovvero la strada - non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto caratterizzata dall'elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo stesso. In forza di tale principio la P.A. è tenuta a mantenere la strada aperta al pubblico in condizioni che non costituiscono per l'utente, il quale fa affidamento sulla apparente

regolarità, una situazione di pericolo occulto, in quanto imprevedibile ed inevitabile come ben può desumersi nel caso di specie. L'imprevedibilità e l'inevitabilità che si coglie nella verifica dell'evento lesivo in danno del Gigliotti, emerge con chiarezza dall'informativa redatta dai Carabinieri di S. Leucio del Sannio.

In particolare dalla planimetria allegata all'informativa dei CC. di San Leucio del Sannio, è possibile rilevare che, sulla corsia di percorrenza del ciclomotore, è stata rinvenuta una solcatura che si apre nell'asfalto con direzione obliqua rispetto all'asse di simmetria della strada, preceduta da un nutrito accumulo di ghiaia. "La S.P. n°97 è caratterizzata da una pavimentazione in scadentissime condizioni con diffusi fenomeni di degrado superficiale, dissesti ed avvallamenti, buche di vario diametro e profondità e numerosi rappezi. ".....la fenditura rinvenuta sul tratto viario dai militi intervenuti è tuttora presente, divide trasversalmente la strada in due parti.....". Circa le modalità dell'evento, emerge in modo chiaro e palese che la condotta di guida del conducente sig. Gigliotti doveva essere sicuramente prudente e adeguata allo stato dei luoghi; la riprova di quanto si afferma, scaturisce dall'attento esame dei limitati danni residuati sul ciclomotore, nonché dalla breve distanza percorsa dopo la caduta.....". (Cfr. All n. 2 Perizia Tecnica Giurata del p.a. Guido Iorio).

Il difetto di manutenzione della S.P. n°97 assume rilievo, nel rapporto per cui è causa, in quanto la P.A. non ha osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem ledere.

2) SUI DANNI SUBITO DALL'ATTORE E SULLA LORO QUANTIFICAZIONE

I danni complessivamente sofferti dall'attore possono, quindi, essere così quantificati:

in seguito al sinistro avvenuto in data 9 settembre 2004, il sig. **Gigliotti Luigi**, nato il 9 ottobre 1984 e di anni 19 e mesi 11 (età al momento in cui si è determinato l'evento lesivo), ha riportato, un danno biologico permanente valutato nella misura del 38% (Cfr. All n. 3 Perizia Medica Giurata del Dott. **Emilio D'Oro**); l'invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 60; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75% per giorni 60, al 50% per giorni 30.

2.1) SULLA ENTITA' E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO

Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Benevento 2005 (segue Milano) che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.

Per ciascun punto viene riconosciuto l'importo tabellare di €. 3.814,27 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari a 0,905). Tale danno va liquidato nell'importo complessivo di €. 144.942,19.

Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 65,00.

Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 60 che va liquidata in €. 3.900,00.

Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.

La invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 75% va liquidata in €. 2.925,00, quella di giorni 30 al 50% va liquidata in €. 975,00.

A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l'importo complessivo di €. 7.800,00.

In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di €. 152.742,19.

2.2) SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO MORALE (non patrimoniale)

Il danno morale viene liquidato con riferimento ad una percentuale dell'importo determinato a titolo di danno biologico.

Il danno biologico preso in considerazione come base per il calcolo è sia quello da invalidità "permanente", sia quello da invalidità temporanea.

La tabella del Tribunale Benevento 2005 (segue Milano) adotta il seguente criterio liquidatorio: calcolato in percentuale alla liquidazione del danno biologico - danno morale soggettivo da un quarto alla metà; per il danno non patrimoniale (diverso dal biologico) è elevata fino a due terzi della somma liquidata a titolo di danno biologico; nel caso di specie tenendo conto della gravità della colpa, dell'entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata della invalidità temporanea,

si può equitativamente liquidare il danno morale nella misura di 1/2 del danno biologico per un importo pari a €. 76.371,10.

In totale a titolo di danno morale va liquidata la somma complessiva di €.
76.371,10.

2.3) SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO MATERIALE

I danni materiali conseguenti agli esborsi di somme che la parte danneggiata ha dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni subite e che vanno liquidati sono pari a €.1.757,10 (Cfr. All n. 7-8-9 originali fatture e ricevute di pagamento).

2.4) RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

I danni richiesti da questa Difesa (da rivalutarsi con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:

Danno biologico da invalidità permanente: €. 144.942,19.

Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Benevento 2005 (segue Milano) e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2005).

Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.

Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente,

decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.

Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (09-09-2004) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 150 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 06-02-2005.

La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 0,32% ed il danno alla data del 06-02-2005 è pari a € 145.410,06.

Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di € 7.800,00.

Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verifica del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di € 7.781,12.

Il danno morale è stato valutato nella misura di € 76.371,10; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di € 76.186,20.

I danni materiali (esborsi) sono stati determinati complessivamente in € 1.757,10; le date di liquidazione sono quelle in cui sono avvenuti gli esborsi (Cfr. all. n°09-10-11);

2.5) RIVALUTAZIONE

Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 19-05-2005.

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall' ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).

Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata.

2.6) INTERESSI

Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.

Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.

Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella

nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.

La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).

In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

Dalla descrizione analitica dei danni sofferti dal sig. Gigliotti Luigi esplicitati in narrativa, si evince una quantificazione complessiva di € 234.462,12 alla data del 19.05.05 e, dunque, *l'Amministrazione, è da considerarsi responsabile dell'eventus danni determinatosi, poiché l'insidia generatrice del danno era oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile.*

Tutto quanto sopra premesso, il sig. Gigliotti Luigi, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

L'Ente Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Benevento alla P.zza IV Novembre, a comparire dinanzi all'intestato On.le Tribunale di Benevento, sezione e Giudice monocratico designando, all'udienza del 20 OTTOBRE 2005, ora e luogo di rito, invitando espressamente la convenuta a costituirsi mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta in cancelleria, nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. con l'avvertimento che, la costituzione oltre i suddetti termini, implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione in giudizio si

procederà alla dichiarazione di contumacia come per legge, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:

1. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Ente Provincia - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto
2. condannare la convenuta, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patiti e patiendi come precisati in narrativa e quantificati in € 234.462,12 alla data del 19.05.05, o in quella diversa maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3. condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto Procuratore che se ne dichiara anticipatario.

Ai sensi e per gli effetti della legge 23 novembre 1999 n°488 si dichiara che il valore della presente causa è di € 234.462,12 ed è pertanto soggetta al contributo unificato di € 500,00.

In via istruttoria:

Parte attorea chiede l'integrale ammissione della documentazione offerta in comunicazione in una al fascicolo di parte con riserva di articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si rendessero necessari all'esito delle avverse eccezioni, deduzioni e difese ai sensi dell'art. 184 cpc.

Si offre in comunicazione e deposita in cancelleria:

1. Copia Referto dell'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento del 09.09.2004 e certificazione del reparto di neurochirurgia del 18.02.05.
 2. Perizia Tecnica Stragiudiziale Giurata del p.a. Guido Iorio del 12.02.2005.
 3. Perizia Medico Legale Giurata sulla persona di Gigliotti Luigi redatta dal Dott. Emilio D'oro del 30.04.2005.
 4. Copia racc. a.r. del 08.10.04.
 5. Copia nota Provincia del 21.10.04.
 6. Copia racc. a.r. del 19.01.05.
- 7-8-9 Fatture e ricevute delle spese affrontate dall'attore.

Salvis Juribus.

(Avv. Francesco Luongo)

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Francesco Luongo quale Procuratore domiciliatario del sig. Gigliotti Luigi io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia conformi del suesteso atto a:

- **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, con sede in Benevento alla P.zza IV Novembre ivi consegnandone copia all'originale a mezzo:

A MANI DI Stefano Rosolino
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

BN 31/5/05

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (BS)